Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

25 ottobre 2022

Tema

Intervento edilizio su immobile vincolato – Committente pubblico – Lavori di restauro e consolidamento strutturale – Categoria OS2-A prevalente su Categoria OG2 – Ufficio della Direzione lavori composto da DL Ingegnere (funzionario interno ente pubblico), direzione operativa opere di restauro affidate a restauratore iscritto all'elenco MiC ex art. 182 D.Lgs. 42/2004 (incarico esterno), direzione operativa opere strutturali affidata a ingegnere iscritto all'albo (incarico esterno) – Valutazione del rispetto delle competenze degli architetti ai sensi dell'art. 52 RD 2537/1925 – Legittimità della direzione operativa affidata al restauratore (artt. 9-*bis* e Art. 29, commi 4 e 6, D.Lgs. 42/2004; Art. 1 D.Mibac 26 maggio 2009, n. 86; Art. 146 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Art. 22, comma 2, D.Mibact 22 agosto 2017 n. 154) – Probabile legittimità della direzione lavori e della direzione operative affidate a ingegneri se i lavori strutturali sono limitati alla sola messa in sicurezza dell'immobile senza incidere sulle componenti storico artistiche espresse nel vincolo di tutela.

* * *

Parere

Dal cartello lavori si legge "Restauro e consolidamento strutturale della sala ex Museo di storia naturale del Palazzo …. Omissis …" (edificio di proprietà dell'ente pubblico committente).
I lavori riguardano le categorie OS2-A e OG2 con la prima prevalente sulla seconda (questo aspetto non è secondario).

L'Ufficio di direzione lavori non comprende la figura dell'architetto.
Il Direttore dei lavori è un ingegnere (funzionario interno dell'ente pubblico committente).
Sono indicati due direttori operativi:

- un restauratore (incarico esterno) iscritto nell'elenco MiC ex art. 182 D.Lgs. 42/2004;
- un ingegnere (incarico esterno) iscritto all'Albo ingegneri (Sezione A - Settore civile ambientale).

Pur non conoscendo nello specifico in cosa consista il tipo di lavorazione della categoria OG2 presumo che essa rientri nell'ampio genus dei lavori strutturali.
E' semmai questa componente dell'intervento che deve essere valutata ai fini del rispetto delle competenze dell'architetto piuttosto che l'altra categoria (restauro di superficie decorata) rispetto alla quale la direzione operativa affidata al restauratore mi pare indiscutibile.

Le norme di riferimento sono le seguenti:
Art. 52, comma 2, R.D. 2537/1924
Art. 9-*bis* e Art. 29, commi 4 e 6, D.Lgs. 42/2004
Art. 1 D.Mibac 26 maggio 2009, n. 86

Art. 146 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
Art. 22, comma 2, D.Mibact 22 agosto 2017 n. 154

L'art. 52 RD 2537/1925, ricordo a me stesso, è la norma che declina la riserva di competenza dell'architetto rispetto a quella dell'ingegnere (descritta nell'art. 51).
Mi limito a ricordare l'ultima parte del comma 2 dell'art. 52 laddove si stabilisce che *"la parte tecnica"* degli interventi sui beni di interesse storico artistico, sub specie architettonico, è una competenza condivisa con gli ingegneri. E nel concetto di "parte tecnica" rientrano anche gli interventi di natura strutturale (in parte richiamati dall'art. 29, comma 4, D.Lgs. 42/2004).
Su questo specifico aspetto rimando alle considerazioni conclusive e al successivo paragrafo.

L'art. 29, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 individua la specifica competenza riservata ai restauratori (in attuazione dei principi fissati dall'art. 9-*bis* del Codice) per quanto concerne la manutenzione e il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici del patrimonio culturale.
Una competenza ulteriormente precisata con l'art. 1 del DM 26 maggio 2009 n. 86 in cui espressamente è prevista anche una competenza autonoma di progettazione e direzione di queste specifiche categorie di lavori (riconducibili alla categoria OS2-A nel caso di specie).

La medesima riserva è richiamata nella disciplina dei contratti pubblici dedicata agli appalti nel settore dei beni culturali.
Il DM 22 agosto 2017 n. 154 in attuazione, tra gli altri, dell'art. 146 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce all'art. 22, commi 2 e 3, che l'ufficio della direzione lavori nel caso di interventi su superfici decorate di beni architettonici, deve comprendere al suo interno un restauratore di beni culturali con funzioni (almeno) di direttore operativo a seconda dell'incidenza della categoria speciale rispetto al complesso dei lavori, ovvero un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
Il successivo comma 4, precisa inoltre che sia il ruolo di progettista, sia quelli di direttore dei lavori e di direttore operativo possono essere espletati da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Nel nostro caso, dando per scontati i requisiti di qualificazione e quelli esperienziali dei professionisti indicati, l'assegnazione del ruolo di direttore operativo al restauratore mi pare in linea con le richiamate disposizioni.

Resta la questione della componente (minoritaria) del "consolidamento strutturale" della sala ove si trovano le superfici decorate. Che però io ignoro in cosa consista nello specifico cantiere sebbene questo approfondimento può risultare decisivo.
Mi spiego meglio.
La giurisprudenza amministrativa che riporto nel successivo paragrafo, è consolidata nel distinguere gli interventi sul patrimonio architettonico vincolato in due tipologie: le lavorazioni di

pura edilizia civile (strutture, impianti, ecc.) che possono essere progettati e diretti autonomamente anche dall'ingegnere e quelli, sempre di edilizia civile, attraverso i quali però si esprimono "scelte culturali" che impongono la competenza esclusiva e la direzione dell'architetto sia in fase progettuale che esecutiva.

Se quindi, nel caso di specie, il consolidamento strutturale consistesse in un intervento limitato alla sola messa in sicurezza dell'immobile senza incidere sulle componenti storico artistiche dell'immobile (da valutare la motivazione tecnico scientifica del vincolo) allora la scelta di ricorrere a soli ingegneri nella direzione lavori si potrebbe ritenere legittima.
Diversamente, il mancato apporto dell'architetto costituirebbe una violazione della riserva di competenze.

* * *

Il tema generale è quello dei rapporti tra la riserva di competenze degli architetti e quella degli ingegneri nello specifico ambito descritto dall'art. 52, comma 2, R.D. 2537/1925.

Nel provare a fornirvi un contributo utile, richiamo di seguito buona parte degli orientamenti già esposti nei pareri a Voi resi negli ultimi due anni.
Non mi risultano al momento novità o "cambi di rotta".

La giurisprudenza amministrativa, giusta l'esplicita previsione del secondo comma dell'art. 52 cit. (implicitamente richiamata dall'art. 29, comma quarto, del D.Lgs. 42/2004) ha distinto le prestazioni afferenti la materia degli interventi su immobili di interesse storico artistico in due categorie: da un lato le prestazioni che implicano "scelte culturali" e, dall'altro, prestazioni che riguardano genericamente l'edilizia civile.
Al professionista architetto si riconosce generalmente una maggiore capacità – frutto di maggiori studi e approfondimenti dell'evoluzione dell'architettura sul piano storico e di un più marcato approccio umanistico alla professione – di penetrare le problematiche e le sottese valutazioni tecniche afferenti gli immobili o le opere di rilevanza artistica (Consiglio di Stato, VI^, 9 gennaio 2014 n. 21; TAR Puglia Bari, Sez. III, Sentenza 14 novembre 2019 n. 1499). A questa categoria di tecnici devono quindi essere affidate le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la c.d. "parte tecnica" ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria (Cons. Stato, VI^, 11 settembre 2006, n. 5239).

Sulla base di questa distinzione si è quindi pervenuti alle seguenti ulteriori precisazioni:

- non può essere condiviso l'argomento secondo cui l'attività di direzione dei lavori coinciderebbe ex se (cioè in ogni caso) con la nozione di "parte tecnica" delle attività e delle lavorazioni, atteso che:

1) di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento;
2) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una "parte tecnica" intesa quale componente di una più ampia serie di attività, facendola coincidere di fatto con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21).

• Allorché le scelte anche di dettaglio relative agli interventi di restauro, risanamento e recupero funzionale dell'immobile siano state effettuate in sede di stesura del progetto definitivo da parte del professionista architetto seguendo le dettagliate prescrizioni della Soprintendenza, l'elaborazione del progetto esecutivo, allorché coincida con la mera ingegnerizzazione del progetto definitivo, giustifica che la relativa attività sia demandata anche al solo ingegnere, senza quindi contrasto alcuno con la previsione di cui all'articolo 52 del più volte richiamato R.D. n. 2537 del 1925 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21; in termini TAR Lazio, Roma, 30 marzo 2015 n. 4713; TAR Lecce, Sez. I, sentenza 10 marzo 2017 n. 411; TAR Puglia Bari, Sez. III, Sentenza 14 novembre 2019 n. 1499).

• Resta nella competenza dell'ingegnere civile la c.d. "parte tecnica", ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali – in particolare – le lavorazioni strutturali ed impiantistiche se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio (TAR Puglia Bari, Sez. III, Sentenza 14 novembre 2019 n. 1499; TAR Bologna, sentenza 13 gennaio 2016 n. 36; TAR Catania, Sez. I, sentenza 29 ottobre 2015 n. 2519).

• Il riferimento al "restauro e ripristino" contenuto nell'art. 52 va considerato in senso atecnico, nel senso che non può essere riferito alle specifiche categorie di interventi previste dal T.U. Edilizia. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia assoggettata a vincolo storico artistico (TAR Marche Ancona, Sez. I, sentenza 3 settembre 2018 n. 579; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 13 gennaio 2015 n. 149; TAR Lazio 17 ottobre 2011 n. 7997; TAR Sicilia 17 gennaio 2011 n. 87; TAR Sardegna 24 ottobre 2009 n. 1559).

• Dal disposto dell'art. 52, R.D. n. 2537/1925, si evince che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico e artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentino un rilevante interesse artistico (TAR Marche Ancona, Sez. I, sentenza 3 settembre 2018 n. 579; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 17/10/2011, n. 7997).

Spero di avere fornito un contributo utile.
Cordiali saluti

Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA
Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260
E-mail gianpietro.dalli@tin.it
PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it

Pisa, 25 ottobre 2022

Avv. Gian Pietro Dalli